



Comune di Campi Salentina
Provincia di Lecce

AVVISO ALLA CITTADINANZA

**PER LA PULIZIA DEL VERDE PRIVATO, LA MANUTENZIONE DEI TERRENI
E DELLE AREE LIBERE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE**

L'Amministrazione Comunale emana un avviso alla cittadinanza per esortare tutti i proprietari o detentori a qualsiasi titolo di terreni, giardini, aiuole e cortili di proprietà privata, ad effettuare tutte le necessarie ed idonee azioni di manutenzione del verde privato, atte a prevenire possibili inneschi di incendi, proliferazione di agenti infestanti e insetti nocivi, ostacoli alla circolazione, accumulo di materiali sulla sede stradale e sue pertinenze.

L'art.54 del REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA PER IL DECORO DELLA CITTA' E LA SICUREZZA DEI CITTADINI, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 22.04.2024, prescrive che:

“Accensione di fuochi in genere e prevenzione degli incendi boschivi:

1. Ogni anno nel periodo che intercorre tra il 15 giugno ed il 15 settembre è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi relativamente a tutte le aree boscate, cespugliate, arborate, coltivate, incolte ed a pascolo del territorio comunale. I proprietari sono obbligati alla manutenzione dei terreni e delle aree libere entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, realizzando fasce protettive frangi fuoco e/o precese. Pertanto, vige il divieto assoluto per tutto il predetto periodo di bruciare stoppie, la vegetazione spontanea e di accumulare sfalci di potature, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità. Si rammenta che ai sensi dell'art. 256 bis del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. è vietato bruciare qualsiasi rifiuto abbandonato o depositato in maniera incontrollata su aree pubbliche e private.

2. Le violazioni ai divieti e alle prescrizioni del presente articolo sono soggette a sanzione amministrativa e al pagamento di una somma:

a) da € 500,00 a € 2.500,00 per chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive, ripristino di viali parafuoco (fasce frangi fuoco e/o precese), potature e pulizia delle cunette e scarpate stradali e ferroviarie, alla pulizia dei terreni da sterpaglie, piante infestanti, rovi, ecc.;

b) da € 1.000,00 a € 5.000,00 per chi effettua, fuori dai casi consentiti, la bruciatura delle stoppie, delle paglie, della vegetazione spontanea, di residui vegetali agricoli e forestali contravvenendo alle disposizioni temporali fissate dalla presente legge;

c) da € 250,00 a € 1.250,00 per chi effettua la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale senza prestare controllo e assistenza al processo di combustione e non rispetta le dovute distanze di sicurezza;

d) da € 1.000,00 a € 5.000,00 per chi brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità di vento, ovvero nei giorni di eccessivo calore e zone non consentite;

2. Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò d'incendio, sarà applicata una sanzione amministrativa da € 1032,00 ad € 10.329,00 ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353 del 21.11./2000.

3. Le violazioni ai divieti e alle prescrizioni sono soggette a sanzione amministrative e al pagamento di una somma

4. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti, nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza autorizzazione di Pubblica Sicurezza rilasciata dall'Autorità competente, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi d'artificio, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

5. È assolutamente vietato:

- l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;

- gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio fiammiferi o altri oggetti accesi;

- fornire di alcool, petroli e benzine, le lampade e i fornelli, motori e simili, mentre sono accesi o in vicinanze di fiamme libere;

- accendere fuochi nelle vicinanze delle abitazioni o che creino disturbo alle abitazioni.

6. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 600,00 (p.m.r. € 200,00)".

L'attività di vigilanza e di accertamento delle condotte violative previste dal "Regolamento di polizia urbana per il decoro della città e la sicurezza dei cittadini", oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne, è svolta dal Comando di Polizia Locale, nonché da tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, perseguendo i trasgressori nei termini di legge.

IL SINDACO
Alfredo Paolo Fina

